

Comune di Albano Verellese

Prov. di Vercelli

Corso Umberto I, 64 / 13030

tel. 0161 73113 – fax 0161 734228

albano@mclink.it

REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI IMPIANTI EMITTENTI ONDE ELETTRICHE, MAGNETICHE, ELETTROMAGNETICHE.

Approvato con deliberazione di C.C. n.16 del 4 ottobre 2002

Art.1- Finalità

Il presente regolamento, adottato dal Comune di Albano Verellese a norma e per gli effetti dell'art. 8 comma 6 della legge n.36 febb.2001, disciplina la pianificazione, le procedure concessorie per l'installazione degli impianti ed i controlli sui medesimi.

ART.2- Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento comunale si applicano con riguardo a tutti gli impianti e/o le apparecchiature in grado di produrre campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, con frequenza comprese tra 0 Hz e 300 GHz., impiegati per la radiodiffusione e la radiocomunicazione su tutto il territorio comunale.

Il presente atto regolamentare disciplina la protezione della popolazione esposta ai campi elettromagnetici al fine di salvaguardarne la salute, la sicurezza, la salubrità della popolazione nei suoi ambienti di vita e di lavoro. Le prescrizioni dettano indirizzi circa l'ubicazione, l'installazione, la modifica, l'eventuale bonifica, il risanamento e l'esercizio dell'attività degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici, definendone in particolare misure cautelative ed obiettivi di qualità attuate ed eseguite nel rispetto del D.M. 381/1998 ed in seguito nel rispetto dell'emanando regolamento ministeriale, a norma dell'art.4 comma 2 della citata legge n. 36/2001.

Art.3- Pianificazione

Al fine di tutelare preventivamente e precauzionalmente al meglio la salute dei cittadini nonché salvaguardare i valori ed il bene paesistico ambientale ed architettonico presente e caratterizzante il territorio comunale sono stabilite le limitazioni concessorie all'installazione o impiantazione di apparecchi elettromagnetici con riferimento: -ai siti sensibili, -ed alle aree tutelate ai sensi del D.Lgs n. 490/99. Sono siti sensibili, i luoghi fabbricati ed aree ad essi pertinenti destinati ad asili, scuole di ogni ordine e grado, presidi sanitari, case di cure, di riposo, altre sedi di convivenza collettiva ed aree attrezzate per divertimento sport e svago.

Art.4- Divieti

-È preclusa e vietata l'installazione degli impianti in argomento nei seguenti casi:

- 1) ad una distanza inferiore a 150 Mt, misurati in linea d'aria dal perimetro esterno delle aree definite sensibili come sopra,
- 2) negli e sugli edifici e le relative aree pertinenti, come e quali definiti a norma e per gli effetti del D.Lgs 490/99 testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali,
- 3) nelle zone del PRGC individuate ai sensi dell'art 2 comma 1 lett.A) del D.M. 2.4.1968 nonché nelle aree fabbricate individuate ai sensi dell'art. 24 L.R n. 56/77,
- 4) nelle aree di tutela paesaggistica ed ambientale individuate a norma dell'art .139 del T.U. 490/99.

Art.5- Limiti di emissione

I limiti massimi di rispetto dell'emissione di onde elettromagnetiche ad opera degli impianti funzionanti si intendono riferiti alla sommatoria degli impianti tutti in funzione sicché ove dai controlli effettuati dall'ente le emissioni dovessero risultare superiori alla soglia massima consentita per legge, gli stessi verranno con provvedimento sindacale inibiti dal funzionare.

Art.6- Zone compatibili

È consentita l'installazione degli impianti in tutte le aree del territorio comunale diverse da quelle di cui al precedente comma nel rispetto delle norme del D.M. 381/98, nonché nel rispetto di successive norme regolamentari che sostituiscano o modifichino le prime.

Art.7- Autorizzazioni

Per i nuovi impianti i gestori dovranno attenersi alle procedure autorizzative di legge.

Gli impianti in oggetto vengono assentiti mediante il rilascio di concessione o di autorizzazione edilizia secondo il seguente tipologia:

- la costruzione di un impianto costituito da tralicci di notevoli dimensioni, avente altezza pari o superiore a mt. 10 e con apparati tecnologici posti a terra, costituisce modificazione urbanistica ed edilizia del territorio per cui occorre la concessione edilizia;
- l'installazione di semplice antenna o traliccio di modeste dimensioni e senza alcun apparato tecnologico a terra, si intende soggetto a sola autorizzazione edilizia;
- il rilascio delle concessioni/autorizzazioni edilizie di cui sopra si intende effettuato a titolo precario sia per le localizzazioni su aree di proprietà privata sia per quelle su area pubblica.

I gestori devono presentare al Settore urbanistica ed edilizia del Comune domanda di concessione/autorizzazione corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione del gestore attestante la potenza media fornita dal sistema irradiante, nonché la frequenza utilizzata,
- parere sanitario dell'Arpa,
- valutazione positiva di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta,
- estratto di mappa con esatta individuazione del sito in scala 1:2000, estratto di PRGC con esatta individuazione del sito, estratto questo esteso anche alle aree limitrofe per un raggio non inferiore a 300 mt,
- titolo di disponibilità giuridica dell'area/fabbricato che legittima la richiesta dell'atto autorizzativo ai sensi di legge,
- planimetria, in duplice copia, di insieme in scala 1:500 o 1:200 con indicazione delle opere e dell'area interessata all'installazione dell'impianto e riportante l'altezza dei fabbricati circostanti per un raggio di almeno 100 Mt.,
- diagramma di propagazione orizzontale del campo elettromagnetico, in duplice copia,
- elaborati progettuali, in duplice copia, dell'impianto progettato, in scala adeguata,
- relazione geotecnica, se dovuta,
- progetto degli impianti redatto ai sensi della legge n. 46/90 e D.P.R. 447/91,

-atto di impegno, registrato e trascritto a cura e spese del medesimo gestore relativo all'obbligo di buona manutenzione dell'impianto, anche dopo la sua disattivazione e fino alla demolizione o smantellamento ed all'obbligo di rilocalizzare l'impianto installato in caso di realizzazione di aree o fabbricati configurabili "Siti sensibili", a semplice richiesta dell'amministrazione comunale;

-ogni ulteriore atto previsto dalla normativa vigente o ritenuto opportuno dall'amministrazione comunale;

Art.8- Modifica impianti

Ogni modifica degli impianti ed apparati tecnici, sia per tipo, modello od altro segue le stesse procedure amministrative sopra elencate qualora l'intervento di modifica non comporti la realizzazione di nuove infrastrutture rispetto a quelle già assentite regolarmente, non è necessario il rilascio di nuova concessione/autorizzazione edilizia.

Art.9- Conclusione lavori

Al termine dei lavori, di cui alla concessione/autorizzazione edilizia, il titolare dell'impianto presenta al sindaco apposita istanza ai fini delle necessarie autorizzazioni per la legittimazione dell'esercizio dell'impianto stesso allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione, la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato rispetto al progetto presentato ed ogni eventuale altra documentazione ove prevista da vigenti disposizioni in materia. Nel caso di trasferimento di impianti ad altri soggetti, il titolare cedente nonché il titolare subentrante debbono presentare, entro 30 giorni, apposita comunicazione al Comune.

Art.11 –Bonifica siti

Gli impianti, ancorché già installati ed in esercizio debbono essere rilocalizzati nel caso di realizzazione di aree e fabbricati configurabili come siti sensibili ai sensi del precedente art.4.

Art.12 –Superamento limiti di emissione

Qualora l'Arpa, per la parte di sua competenza, riscontri il superamento dei limiti di esposizione per la popolazione causato dalle emissioni di un impianto, il sindaco prescrive al titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento entro i tempi definiti in relazione alla situazione accertata.

A seguito dell'avvenuta riduzione a conformità, il gestore dell'impianto o, nel caso di più gestori il consorzio di essi, deve procedere alla predisposizione di piani di risanamento comprendenti il sito di attuale localizzazione e riguardanti misure tecniche o tecnologiche di modernizzazione degli impianti, congiuntamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione di tralicci comuni, ovvero ipotesi di ricollocazione in altri luoghi.

Detti piani dovranno precisare la tempistica di realizzazione degli impianti e dovranno acquisire il preventivo parere degli organi tecnici periferici delle autorità centrali competenti per le teleradiocomunicazioni e dell'Arpa e trasmessi al Comune per l'approvazione.

È compito dell'amministrazione comunale con il supporto tecnico dell'Arpa controllare la conformità in merito alla realizzazione dei piani di risanamento approvati ed in qualsiasi momento, qualora si verificano le condizioni di difformità ai contenuti del piano stesso sospendere l'esecuzione. L'amministrazione comunale dichiara detti piani di risanamento come di pubblico interesse, urgenti ed indifferibili.

Art.13 -Vigilanza

La vigilanza sulla tutela igienico – sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché sulla tutela dell'ambiente è esercitata dall'Arpa competente; nonché dal servizio urbanistico – edilizio dell'Ente comunale anche avvalendosi di altre rilevazioni e studi di analisi sul rispetto dei limiti di emissione.

Art.14 -Sanzioni

Oltre alle eventuali sanzioni di legge applicabili, chiunque installa , esercisce o modifica un impianto senza aver ottenuto le relative autorizzazioni di cui ai precedenti articoli è passibile di una sanzione da Euro 1.000,00 ad Euro 3000,00.

La stessa sanzione è comminabile in caso di mancata disattivazione degli apparecchi e strumentazioni emittenti onde di cui al presente regolamento ove se ne riscontri ed accerti il superamento dei limiti massimi ammessi o regolamentati.

In caso di mancata comunicazione di trasferimento di impianto il titolare cedente nonché il subentrante sono puniti con una sanzione pecuniaria da 500,00 Euro a 1500,00 Euro.